LEGGE PROVINCIALE 17 dicembre 2009, n. 18

Modificazioni della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 (Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre)

(b.u. 29 dicembre 2009, n. 53)

Art. 1 - Art. 5
omissis ([1])

Art. 6
Disposizioni transitorie e finali

1. Le modificazioni apportate da questa legge alla legge provinciale n. 12 del 1992 hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle modificazioni apportate alla medesima legge dall'articolo 42 della legge provinciale n. 23 del 2007.
2. Gli assistenti di turismo equestre che hanno presentato la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 12 del 1992, sono tenuti ad adeguarsi a quanto previsto dal comma 4 bis del medesimo articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

NOTE

(1) Articoli modificativi degli articoli 3, 5, 6, 14 e 14 bis della l.p. 14 febbraio 1992, n. 12.